SENT. n. _____

R.G. n. ___ . ___

REP. n. _____ 2012

CRON. n. _____

RG. n. ___

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NOVARA

nella persona della dr.ssa Lucia Duella ha pronunziato la seguente sentenza nel procedimento civile promosso da:

C. R.

residente in Novara rappresentata e difesa dall'Avv Marta Buffoni ed elettivamente domiciliata in Novara Corso della Vittoria n.2/H

Attrice

Contro

ASSICURAZIONI SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore

convenuta

nonché contro

G. M.

E

C. S.

entrambi residenti in

convenuti contumaci

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE

Voglia l'ill.mo giudice di Pace adito letti gli atti ed i documenti di causa ritenuta sussistente la propria competenza, rigettata ogni contraria deduzione e/o istanza. In via preliminare: respingere l'eccezione di incompetenza

territoriale sollevata ex adverso perchè infondata in relazione al quadro normativo esistente e processualmente formulata in modo da ritenersi come non proposta con conseguente conferma in capo sé della competenza a decidere della controversia in parola. Nel merito: accertata la dinamica del sinistro come in atti e l'esclusiva responsabilità del sig C. nella causazione del medesimo condannare in via solidale tra loro Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore nonché i signori G. M. e C. S. convenuti contumaci al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla signora C. R. a causa del sinistro in parola oltre il maggior danno ai sensi delle sent Cass SSUU 19499/2008 oltre interessi legali dal dovuto al saldo danni da quantificarsi alla luce degli accertamenti medico legali condotti dal CTU da liquidarsi applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ovvero in base al altra tabella ritenuta di giustizia comunque entro la competenza per valore del Giudice adito.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA UGF ASSICURAZIONI SPA

In via preliminare : accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale dovendo ritenersi competente il Giudice di pace di Busto Arsizio per essersi l'evento verificato in Castellanza o il Giudice di Pace di Tolmezzo essendo i due convenuti di Trasaghis o il Giudice di Pace di Milano avendo lì la sede ASSICURAZIONI Bologna città dove ha sede assicurazioni spa. Nel merito: preso atto che che la società convenuta non contesta la dinamica del sinistro contene gli eventuali oneri risarcitori entri i limiti del danno effettivamente provocato se esistente e quantificato in base ai parametri abitualmente in uso. Con il favore delle spese del presente giudizio o con la loro compensazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, C. R. conveniva in giudizio l Assicurazioni spa, G. M. e C. S. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale occorso in data 31.12.2009. Esponeva l'attrice che, alla data del fatto, mentre si trovava ferma ad un incrocio in località Castellanza a bordo del veicolo di proprietà , veniva tamponata dal veicolo Lancia l di proprietà dei convenuti. A seguito della collisione le parti

compilavano e sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole di incidente. A causa del sinistro riportava lesioni. Affermava che, nonostante le richieste, la compagnia assicuratrice non provvedeva al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio Assicurazioni spa la quale, preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito. Nel merito, pur non contestando la dinamica del sinistro e la relativa responsabilità, riteneva come un modesto tamponamento non potesse aver provocato i danni lamentati dall'attrice. Riteneva infine che la liquidazione dell'eventuale danno accertato dal Ctu dovesse avvenire in base alle tabelle di cui all'art 5 L.57/2001 sulle micropermanenti.

Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico legale con il dott Z. All'udienza del 12.03.2012 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta è infondata. L'art 20 cpc in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti il foro del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l'obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro, ai sensi dell'art 1182 comma 3 cpc l'obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Novara ove l'attrice risiede. Trattandosi dunque di foro alternativo, il Giudice di pace di Novara è competente in quanto *forum destinatae solutionis.*

Passando al merito.

Parte convenuta non contesta la dinamica del sinistro, limitandosi contestare le pretese risarcitorie dell'attrice.

Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza medico legale con il dott Z. il quale, ad esito degli accertamenti effettuati sull'attrice e sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha accertato che a seguito del sinistro stradale del 31.12.2009 la stessa "*riportò un politrauma con necessità di iniziali cure presso l'Ospedale di Novara ove fu posta diagnosi di trauma distorsivo cervicale*".Ulteriori accertamenti ipotizzarono altresì "*trauma diretto anche alla spalla destra, inizialmente senza evidenza di*

lesioni traumatiche acute" e ulteriori accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2011 "h*anno evidenziato lesione tipo Hill-Sachs della spalla destra compatibile anche con evento traumatico subito all'epoca del sinistro stradale in oggetto*".

Il CTU, preso atto di quanto dichiarato dall'attrice in merito alla dinamica del sinistro (ovvero che la stessa veniva urtata nel momento in cui si trovava ferma allo stop e non, avendo visibilità laterale, si sporgeva in avanti mantenendo la mano destra sul cambio e la sinistra sul volante;tale urto portava ad urtare la spalla sinistra contro il volante) ritiene compatibile con la riferita dinamica un trauma da contraccolpo alla spalla destra. Benchè come detto, una lesione del tipo Hill-Sachs fosse stata ipotizzata dai sanitari solo dopo molti mesi dall'evento, il Ctu ritiene che non possa essere escluso "a priori" che la stessa si possa essere manifesta in occasione del sinistro stradale subito ancorchè verosimilmente "*sostenuta da terreno artrosico predisponente*".

Tenuto dunque conto delle conclusioni cui perviene la CTU la quale appare ben motivata aderente ai fatti di causa e priva di vizi logici, all'attrice, in applicazione delle tabelle di cui all'art 5 della L.57/2001, dovranno essere liquidate le seguenti somme:

inabilità biologica temporanea al 50% giorni quindici: euro 323,70

inabilità biologica temporanea al 25% giorni trenta : euro 323,70

danno biologico:2,5% euro 1.662,72

spese mediche documentate ritenute congrue:euro 582,48

All'attrice dovrà pertanto essere risarcita la complessiva somma di euro 2.892,60.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa,

accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Assicurazioni, G.M. e C.S. , in via solidale tra loro al risarcimento in favore dell'attrice della somma di **euro** , oltre interessi legali;*nei limiti di competenza per valore del giudice adito;*

condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rifondere all'attrice le spese legali sostenute che liquida in complessivi euro 1 oltre Iva e cpa di legge.

Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU già liquidate.

Novara, .04.2012

Il Giudice di Pace

(dr.ssa Lucia Duella)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Valeria UGLIETTI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA

UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Oggi 30 APR. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Valeria UGLIETTI

PUBBLICATA IL 30 APR. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Valeria UGLIETTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, a mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quanto ne siano legalmente richiesti

Copia conforme all'originale spedita per la PRIMA VOLTA in forma esecutiva, a richiesta del sig. avv. M. Buffoni del Foro di Novara procuratore dell'attore.

Novara, 03-05-2019

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Valeria UGLIETTI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA

Esatte marche per
€ 6,20
apposte sull'originale